



Comune di Canicattì

(Provincia di Agrigento)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N° <u>199</u> DEL <u>8 NOV. 2012</u>	
OGGETTO	Ordinanza Ingiunzione di pagamento a carico di Lo Giudice Rita per violazione dell'art. 5 comma 1 della L. R. n. 9 del 25/03/1996.

IL SINDACO

Premesso che personale di questo Corpo di Polizia Municipale con verbale n°52 del 27/12/2011 notificata in data 17/02/2012, ha accertato che la sig.ra Lo Giudice Rita, nata a Canicattì il 18/06/1950 ed ivi residente in Via Treves, 2, (Codice Fiscale LGD RTI 50H58 B602B), nella qualità di titolare dell'attività commerciale, trasgressore - obbligato in solido, ha violato l'art. 5 comma 1 della L.R. n. 9 del 25/03/1996 perchè: "affiggeva nelle vetrate del suo esercizio commerciale rendendole visibili all'esterno manifesti graficamente ingannevoli "TOTALMENTE 50" e senza osservare l'obbligo di presentare la pubblicità relativa alla vendita straordinaria corredata degli estremi della comunicazione previste dall'art. 4 della L.R. n.9/1996";

Visto il verbale di contravvenzione n°52 del 27/12/2011 redatto dal personale di questo Corpo di Polizia Municipale, con il quale è stato accertato alla sig.ra Lo Giudice Rita, come sopra meglio generalizzata;

Considerato che per la suddetta violazione, è prevista dall'art. 11 del L.R. n°9/1996, la sanzione pecuniaria da € 1.291,00 ad € 3.873,00 - ed il pagamento in misura ridotta della somma di € 1.291,00 - ai sensi dell'art. 16 della legge n° 689/1981 entro il termine di giorni 60 dalla contestazione e notificazione della violazione;

Atteso che nel termine di giorni 30 dalla contestazione e notificazione del verbale non sono pervenuti scritti difensivi, né risulta effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione delle sanzioni da ascrivarsi;

Valutati ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981 e tenute presenti le modalità dell'infrazione e la descrizione fatta dai verbalizzanti;

Preso atto che l'infrazione commessa, nel caso in questione non ha caratterizzazione specifiche che possono indurre ad apprezzarla con maggiore o minore rigore, e pertanto si può fare riferimento, ai fini della quantificazione della sanzione, al criterio adottato dall'art. 16 della Legge n°689/81;

Visti gli artt.8 e 11 della L.R. n°9/1996 e s.m.i.;

Visto la legge n°689/1981 e s.m.i.;

Visto:

- l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Preso atto delle competenze ad adottare il presente atto ai sensi dell'art. 22/7 della L.R. n°28/1999 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

ORDINA

Alla Sig.ra Lo Giudice Rita, nata a Canicattì il 18/06/1950 ed ivi residente in Via Treves, 2, (Codice Fiscale LGD RTI 50H58 B602B), nella qualità di titolare dell'attività commerciale, trasgressore – obbligato in solido, di pagare la somma di € 1.306,01 quale sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione della violazione dell'art. 8 comma 1 della L.R. n°/1996;

INGIUNGE

Alla Sig.ra Lo Giudice Rita sopra generalizzata, di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, la complessiva somma di € 1.306,01:

- € 1.291,00 per sanzione amministrativa;
- € 6,60 per spese di notifica della violazione amministrativa;
- € 6,60 per spese di notifica della presente Ordinanza;
- € 1,81 per bollo;

alla Regione Siciliana, cui a norma di legge spettano i proventi per la violazione in questione, sul c/c Postale n°229922 intestato a Banco di Sicilia – Ufficio Cassa della Regione Siciliana di Agrigento indicando nella causale di versamento: Comune di Canicattì Ordinanza di Ingiunzione n° ____ del ____ Cap. 1742 – Capo II Entrate – sanzione amministrativa irrogata in materia di commercio, ai sensi dell'art. 22 legge 24/11/1981, n. 689.

L'opposizione non interrompe i termini.

Nel caso di inadempimento, si darà corso alla riscossione coattiva a termine dell'art. 27 della citata Legge n° 689/81.

La Polizia Municipale è incaricata della notifica della presente Ordinanza Ingiunzione:

- alla Sig.ra Lo Giudice Rita, nata a Canicattì il 18/06/1950 ed ivi residente in Via Treves, 2,

Avvertenze:

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

- responsabile del procedimento è la Sig.ra Scaglione Anna Maria dell'ufficio Comando di Corpo della Direzione Polizia Municipale;
- l'interessato dovrà esibire o trasmettere al Comando della Polizia Municipale di Canicattì copia della ricevuta di pagamento entro i successivi cinque giorni;
- trascorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento della somma ingiunta, il presente provvedimento costituirà titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma dovuta;
- l'interessato può proporre opposizione avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione davanti al Giudice di Pace di Canicattì, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n. 150 dell'01/09/2011.

Desideriamo informarLa che, il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità relative al procedimento amministrativo;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione degli adempimenti secondo le modalità di legge e regolamento;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
5. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e dati giudiziari relativi ad eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso.

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003, ha le finalità concernenti la definizione del procedimento amministrativo e sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale di Canicattì. Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione

Il Responsabile del procedimento
Rag. Anna Maria Scaglione

Il Dirigente – Comandante
Dot. Diego Peruga

Il Sindaco
Rag. Vincenzo Corbo



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____ dipendente del Comune di Canicattì (AG), in data _____

_____ ha notificato copia del presente atto al Sig. _____

residente in _____ Via/C.so _____

mediante consegna a mani di _____ quale _____ a

mezzo posta con raccomandata A/R, spedita in data _____ dall'Ufficio Postale di _____

_____;

mediante _____

FIRMA PER RICEVUTA

IL MESSO